



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice dott.ssa Agnese Cicchetti ha pronunciato *ex art. 429 comma 1 c.p.c.* la seguente

SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE

nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. **326/2021** promossa da:

B&B DI BARTOLINI BERNARDO & SAMUELE SNC (C.F. 02435970401), con il patrocinio dell'avv. FANTI FABRIZIO e dell'avv. CELLI ANTONIETTA (CLLNNT69E50H294L) elettivamente domiciliato presso il difensore avv. FANTI FABRIZIO

VIABIT SPA (C.F. 00155570021), con il patrocinio dell'avv. BINDI ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA BERTODANO 11 13900 BIELLA presso il difensore avv. BINDI ANDREA

RICORRENTI

contro

INPS (C.F. 80078750587), con il patrocinio dell'avv. VESTINI RENATO e dell'avv. CIARELLI ANNA PAOLA (CRLNPL71H61E435T) VIALE DELLA LIBERTÀ 48 C/O AVVOCATURA INPS FORLÌ, elettivamente domiciliato in VIALE DELLA LIBERTÀ 48 C/O AVVOCATURA INPS FORLÌ presso il difensore avv. VESTINI RENATO

RESISTENTE

Letti gli atti di causa;

viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;

letto l'art. 429 comma 1 c.p.c.;

o s s e r v a

B & B di Bartolini Bernardo e Samuele s.n.c. (d'ora in avanti, per brevità, anche

soltanto B&B) e Viabit s.p.a. (d'ora in avanti, per brevità, anche soltanto Viabit) hanno proposto opposizione avverso il provvedimento emesso da INPS in data 30/09/2019 recante compensazioni effettuate per il pagamento di debiti previdenziali con l'utilizzo di crediti di soggetto terzo accollante, con il quale INPS ha dichiarato l'inefficacia dei versamenti effettuati dalla stessa B&B di Bartolini Bernardo & Samuele Snc e conseguentemente ha richiesto il pagamento dell'importo complessivamente pari a € 22.547,00; le ricorrenti hanno chiesto accertarsi la regolarità e la correttezza del pagamento dei debiti contributivi di B&B, eseguiti mediante l'utilizzo di crediti di natura tributaria di soggetto terzo accollante, cioè VIABIT spa, con la quale intrattiene rapporti imprenditoriali. In subordine, il soggetto terzo accollante (VIABIT) ha richiesto la restituzione di tutti gli importi che essa Società, in qualità di coobbligata della prima, ha versato ad INPS.

Il ricorso ha quindi ad oggetto la contestazione mossa da INPS alle compensazioni effettuate da B&B per il pagamento di debiti previdenziali con l'utilizzo di crediti di soggetto terzo accollante, cioè Viabit, con conseguente richiesta di pagamento da parte di INPS delle somme oggetto di siffatti versamenti contestati.

L'assunto di fondo da cui muove la pretesa oppositiva di B&B e Viabit è che i crediti tributari di Viabit – oggetto di compensazione con debiti previdenziali di B&B – fossero esistenti e fruibili da parte del terzo B&B.

In via principale, quindi, le opposenti hanno chiesto di accertare l'avvenuto pagamento dell'importo dovuto da B&B a INPS per il periodo ricompreso tra i mesi di giugno e luglio 2019, nonché di annullare il provvedimento emesso da INPS-Sede di Forlì in data 30/09/2019; in subordine, in ipotesi di mancato accoglimento delle istanze formulate in via principale, le opposenti hanno chiesto di condannare INPS a restituire a VIABIT S.P.A. tutti gli importi che quest'ultima, in

qualità di coobbligata di B&B, aveva versato a INPS.

Si è costituita in giudizio INPS chiedendo il rigetto del ricorso, deducendo l'insussistenza dei presupposti in fatto e diritto per la richiesta compensazione di debiti previdenziali con utilizzo di crediti di soggetto terzo.

La causa è stata istruita documentalmente e tramite l'escussione del funzionario INPS e quindi rinviata per discussione con termine per note.

Nelle note autorizzate depositate in data 26.05.2023, il nuovo difensore della ricorrente B&B ha dichiarato *“che non intende insistere oltre nell'opposizione al provvedimento INPS impugnato, rimettendo all'Ecc.mo Giudicante ogni valutazione anche delle circostanze e dei documenti sopravvenuti ai fini della decisione che intenderà assumere, chiedendo tuttavia che l'Ecc.mo Giudice voglia valutare le circostanze sopra rappresentate e sopravvenute e, di fatto, la non imputabilità a B&B dell'intera vicenda (che anzi è parte lesa ed incisa negativamente nei propri interessi economici) ai fini della integrale compensazione delle spese del giudizio”*.

Il nuovo difensore di Viabit spa, costituitosi in data 26.05.2023, ha invece insistito nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in ricorso.

All'udienza di discussione, la resistente INPS ha dichiarato di accettare la rinuncia di B&B, insistendo nella condanna al pagamento delle spese.

Viabit non ha accettato la rinuncia e B&B ha dichiarato di non rinunciare al ricorso.

Anzitutto va dato atto che la comparsa di costituzione di nuovo difensore di B&B contiene una rinuncia alla domanda, avendo la ricorrente dichiarato espressamente di non insistere nell'opposizione al provvedimento.

La rinuncia da parte ricorrente B&B alle domande formulate nei confronti di INPS determina l'estinzione del giudizio tra la ricorrente B&B, VIABIT e INPS con effetto automatico dalla dichiarazione, senza necessità di accettazione delle controparti del giudizio, che non hanno interesse alla sua prosecuzione, non avendo formulato domande nei confronti della stessa (VIABIT ha formulato domande nei

confronti della sola INPS e INPS non ha formulato domande nei confronti di B&B, avendo chiesto soltanto il rigetto del ricorso, laddove la domanda di condanna al pagamento delle spese non incide comunque sull'estinzione del giudizio, che deve in ogni caso essere definito con provvedimento di contenuto decisorio in punto di spese, ex art. 306 c.p.c.), senza possibilità di revoca della stessa, come prospettato all'odierna udienza dalla ricorrente B&B.

Andrà quindi dichiarata l'estinzione del giudizio rispetto a B&B, con statuizione in punto alle spese di lite della controparte.

Posto che la ricorrente Viabit, costituitasi con nuovo difensore, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni già formulate in ricorso, occorre esaminare nel merito le domande formulate in ricorso.

Quanto alla domanda di accertamento dell'avvenuto pagamento dell'importo dovuto da B&B ad INPS, si osserva quanto segue.

Nessun valido pagamento dell'importo di € 22.547,00 risulta validamente eseguito da B&B, come evidenziato da INPS.

Nemmeno può affermarsi che vi sia stato un adempimento dell'obbligazione previdenziale assolto con l'operazione di accollo e compensazione - che è tipica modalità di estinzione dell'obbligazione diversa dall'adempimento - tra debiti previdenziali e crediti tributari.

Un adempimento del debitore B&B con tale modalità non può ritenersi validamente avvenuto in quanto, come evidenziato dalla difesa di INPS e come emerso nel corso dell'istruttoria, l'operazione di accollo e versamento tramite compensazione nel caso di specie risulta *contra legem* e quindi priva di effetto estintivo.

Come evidenziato dall'ente previdenziale, non ricorrano i presupposti in fatto e in diritto per ritenere validi ed efficaci gli asseriti pagamenti dei debiti contributivi effettuati dall'impresa ricorrente mediante compensazione con asseriti controcrediti di natura tributaria di VIABIT SPA.

La facoltà di compensare debiti e crediti nei confronti anche di diversi enti impositori ex art. 17 d.lgs. 241/1997 non può essere infatti estesa a poste di dare/avere riconducibili a soggetti giuridici differenti, posto che l'istituto della compensazione è limitato dalla legge ai debiti e ai crediti del medesimo soggetto (art. 1241 c.c.) e nel caso di specie sono stati compensati debiti contributivi della ricorrente con crediti fiscali di altro soggetto.

D'altronde, il c.d. accollo tributario di cui all'art. 8 L. n. 212/2000 attiene solo ai debiti d'imposta, escludendo quelli contributivi. Non esiste, dunque, nella legislazione in materia, una norma che consenta l'accollo di un debito contributivo e la sua estinzione con un debito tributario. Si dovrebbe fare pertanto riferimento alla disciplina codicistica, il che presupporrebbe l'autorizzazione del creditore (nella fattispecie l'INPS), che nel caso di specie manca.

A prescindere dal fatto che, in base al decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020, è previsto espressamente il divieto di utilizzare in compensazione nel modello F24 i crediti dell'accollante, va infatti rilevato che, ai sensi dell'art. 1273 c.c., perché l'accollo sia vincolante per il creditore occorre che lo stesso aderisca alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore.

Nel caso di specie non è stata fornita prova dell'accollo – con conseguente impossibilità dell'ente di aderirvi - e quindi la successiva compensazione deve ritenersi comunque illegittima.

Oltre che non consentito dalla normativa di settore, alla luce di quanto emerso in sede istruttoria, il preteso pagamento risulta irregolare sotto il profilo formale in quanto tanto la ditta individuale Nanni Giorgio quanto la società B&B di Bartolini Bernardo e Samuele s.n.c. hanno effettuato versamenti di tributi erariali e non erariali e di contributi verso gli enti previdenziali, utilizzando in compensazione crediti della società VIABIT S.P.A., mediante l'utilizzo nel modello F24 del codice identificativo "62" – “Soggetto diverso dal fruitore del credito”, istituito con la

Risoluzione n. 286/E del 22 dicembre 2009 per individuare i casi in cui il credito utilizzato in compensazione non risulti dalla dichiarazione dell'utilizzatore e la fruizione di un credito in compensazione avviene da parte di un soggetto diverso da quello in capo al quale il credito si è formato, possibilità che è circoscritta a specifiche ipotesi individuate (che non ricorrono nel caso in esame), quali quelle relative ad operazioni societarie straordinarie.

Non ricorrono, quindi, nella presente fattispecie i presupposti di legge per poter porre in essere una valida ed efficace ipotesi di pagamento di debiti contributivi, con conseguente rigetto della domanda di accertamento dell'avvenuto pagamento dell'importo di € 22.547,00.

Quanto alla domanda di annullamento del provvedimento INPS del 30.09.2019, indirizzato alla sola B&B, va dichiarato il difetto di legittimazione della ricorrente Viabit in quanto non destinataria del provvedimento impugnato e quindi non legittimata a chiederne l'annullamento.

Quanto, infine, alla domanda di restituzione formulata in subordine, per il cui accoglimento parimenti insiste la ricorrente Viabit, si osserva quanto segue.

L'operazione posta in essere dalle parti per il pagamento del debito della ricorrente B&B nei confronti di INPS rappresenta un modo di estinzione dell'obbligazione diversa dal pagamento.

Per quanto già evidenziato, nel caso di specie non ha avuto luogo alcun pagamento, in quanto l'utilizzo di crediti di soggetto terzo – e quindi non il pagamento - è stato dichiarato inefficace ai fini della regolarità contributiva.

Nessun indebito arricchimento si è quindi verificato in favore di INPS e nessun depauperamento del patrimonio si è verificato ai danni di VIABIT, che, in ipotesi, potrà comunque fare valere le proprie pretese creditizie nelle competenti sede e con le modalità previste dalle normative speciali di settore nei confronti di Agenzia delle entrate, peraltro nemmeno convenuta nel presente giudizio dalla

stessa ricorrente.

In definitiva, quindi, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono poste a carico delle parti ricorrenti in solido tra loro – quanto a B&B secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale da applicarsi in caso di estinzione del giudizio - liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvergono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi applicabili in ragione del valore della causa (da € 5.200,00 ad € 26.000,00).

P.Q.M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

- 1) dichiara l'estinzione parziale del giudizio rispetto a tutte le domande proposte da B&B di Bartolini Bernardo & Samuele s.n.c. nei confronti di INPS;
- 2) rigetta le domande di parte ricorrente Viabit spa;
- 3) condanna le ricorrenti in solido tra loro a rifondere a INPS le spese legali del presente procedimento che si liquidano in euro 5.388,00 per compensi, oltre a I.V.A. e C.N.P.A..

Sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Forlì, il 07/06/2023

Il Giudice

- Dott.ssa Agnese Cicchetti -